

I6I9

-le acque all'ingresso della Bevera, lo che non accadeva nelle parti d'abbasso, nelle quali gli Utenti avessero il solo beneficio di goderele Acque ne vi facessero entrare alcuna delle proprie e perciò la ragione degli uni fosse diversa dagli altri, e conseguentemente determinare.

Nono. Perchè li prati che s'adacquavano con le Fontane, nascenti nei loro Beni, e dei loro datori non vi fosse più dubbio che non fossero comprese nelle N.C. ed altri Ordini, che parlavano soltanto di quelle Fontane, le quali erano in possessi d'essere spazzate dagli Utenti d'abbasso, il che non concorresse nelle Fontane Proprie delli detti Comparanti e loro datori, quali non fossero mai state fatte spazzare dagli Utenti del Fiume Olona.

Decimo. Perchè dalle N.C. si scoprisse chiaramente che non parlassero della Bevera in su, perchè in essi si descrivesse la larghezza, che doveva avere il Fiume Olona, e dal d° Luogo, ove entra la Bevera, in su l'alveo non fosse in molti luoghi neanche la terza parte; disponessero ancora dette N.C. che le Roggie e li Incastri, da farsi nell'Olona, avessero il PIEDO, alto dal fondo dell'alveo, per due terzi di Braccio, e le bocche non in maggior larghezza di due Braccia e mezzo, quando in quelle parti, per ristretto che fosse l'alveo, d'ordinario le acque non fossero alte più di mezzo Braccio, e per lo più nemmeno una quarta, se non in occasione di gran pioggia, cosicchè gli Utenti non si potrebbero mai servire di dette acque, ed occorrerebbe, ch'essi, sebbene padroni, delle medesime, poichè nascenti per lo più nei loro beni, dovessero questi lasciar andare a male, perchè venissero le acque ad adacquare li Beni d'altre Persone; assurdo contro ogni legge di Giustizia, di natura e di carità.

Undecimo. Perchè in ogni caso vi fossero molte dichiarazioni fatte di non aver luogo le N.C. ed Ordini dal Ponte di Vedato in su, come da quelle, le quali &, tanto maggiormente dal luogo, ove si unisce la Bevera colla OLONA, in su, militando maggior ragione come sopra.

Quindi per dette ed altre ragioni da dedursi addimandavansi di non aver essere molestati per detta causa, anzi quando fosse spedito, dichiararsi che dette N.C., Gride, ed Ordini, non avessero luogo dal detto Sito, ove si unisce la Bocca dell'Olona, in su &.

Li 10 SETTEMBRE fecero avanti lo stesso Mag.co Sig. ^{ORRIGONI} Senatore Conservatore CONFALONIERI, la loro comparizione GIO MARIA ORRIGONI e fratelli GIOVANNI PAOLO ^{ORRIGONI} ORRIGONI, e BENEDETTO GRIFFI - Tutore e curatore dei ^{GR. PA.} figli del fu PIETRO PAOLO ORRIGONE, come Possessori dei Beni della CASSINA detta del MENTASTO, dicendo d'essere nel pacifico immemorabile possesso d'estrar-

I6I9 IO/9
comparizioni

I619

ad uso degli abitanti della detta CASSINA, priva di pozzi, per l'abbeveraggio delle Bestie, ed anche ad uso dei loro beni, cosicchè tal possesso avendo forza di titolo, non dovesse aver luogo la disposizione delle N.C. Ordini e Grida, massime trattandosi di doversere servire per le necessità umane, e rapporto alli Beni, perchè gli Statuti e le N.C. non avessero luogo dal d° PONTE di VEDANO, in su, attesa la modicità delle Acque, e li grandi danni, e rovine, causate dalle inondazioni dei TORRENTI, notorie al prefato Mag.co sig. Con.re della Visita fatta e per servirsi ancora delle proprie acque, nascenti nei loro Beni.

Contradisse nuovamente il succennato Cavaliere; e sott. Coll.to GIOVANN PIETRO BIUMI il 12 dello stesso mese per causa di un Precetto intimato ai suoi Massari in BIUMO SUPERIORE ed INFERIORE, opponendo.....eccezioni, e chiedendo la loro nullazione, e d'essere mantenuto nel possesso come sopra.

BIUMI
coll. G. P.Sudacolor
TAGLIABO

Molestato altresì con Precetto ad allegandum d'ordine del Sindacatore TAGLIABO, GIOVANN PIETRO UNGARO, come fittabile de' prati superiori al Ponte di Vedano; per la non prestata sicurtà, nel tempo prescritto delle N.C. è comparso li 13 Dicembre del ridetto anno 1619; POMPEO MARTIGNONE locatore del medesimi Prati in difesa propria, e del suo Affittuario, chiedendo a cosaintesa, d'essere ammesso a darlo coll'assoluzione dell'ulteriore molestia, fu, per Ordinazione dello stesso giorno, ammesso dal detto Sindaco, per trattarsi di cosa conosciuta in tera, a provarla negli atti alla forma delle dette N.C. e degli Ordini.

UNGARO
no P.MARTIGNONE
PompeoI619 - 13/12
ComparizioniI620 - 8/2
perecttazione ORRIGONI1620 ODM (19)
1620 - vedi ODM (2)
1620 - ODM (1)

L'anno 1620 : 8 Febbraio, precettato MICHELANGELO ORRIGONE, e perentoriamente citato a vedersi condannare nella pena degli Ordini, perchè nell'atto della sudacetta Visita Senatoria, si fosse riconosciuto nel territorio di BIUMO SUPERIORE una Chiusa attraversante il letto del Fiume Olona, colla quale estrarre quantità d'acqua all'irrigazione de' suoi prati, fece la di lui comparizione, e, composta la Causa, ottenne dallo stesso Sindaco PERABO l'assoluzione liberatoria.

ORRIGONE
MichelI620
Giudice Comm°
MARTINO de SALINAS

Li 27 susseguente Aprile, d'ordine del Regio Giudice Comm° MARTINO de SALINAS ed a istanza dei Nobb. Sindaci del Fiume, fu intimato avviso al sorpruso, Fisico FRANCESCO PRANDONE con termine di giorni tre; a dover avere pagato nelle mani del Canc.re PUSTERLA la somma di L. 412.3.6. ; delle quali era debitore verso gli stessi Nobili Sindaci, per altrettante dal detto fu GIOVANNI BATTISTA PRANDONE di lui fratello, esatte da diversi Utenti d'esso Fiume, come da Confessi fatti dal med°, senz'aver dato conto d'esso denaro a detti Nobb.

PRANDONE
FC

Causa PRANDONE

Sindaci.

Sindaci, nè alli loro Antecessori, sendone tenuto alla soddisfazione, in vigore dell'istr^o delle convenzioni fra i Nobb. Sindaci, ed esso GIO BATTISTA, seguite, rogato da ANTONIO BENZONI, Notaio di Milano l'II Luglio del 1612, altrimenti passato detto termine, e non fatto il pagamento della surriferita somma, si sarebbe passato ad ogni opportuna esecuzione, reale, e personale, in forma Camerale.

I620 2018

Conservatore

Sig. Senre Don LUIGI MELZI

li 20 successivo AGOSTO, d'ordine dell'Amplissimo sig. Conte Senatore DON ALUIGI MELZI, suddelegato Conservatore e del sig. Giudice Comm^o De CELAJA instante il Regio Fisco fu precettato GIO GIACOMO CORRENTE detto Forrengo, a dover far stoppare la Bocca fatta di nuovo al MAGLIO nel territorio di BIUNO, e distruggere il canale fatto di nuovo, poco di sotto della detta Bocca, e Maglio.

CORRENTE
GIO GIAC

I620

operazioni ing. BARCAP^oA e figlio ETTORE

Nel Giorno 26 stesso mese, per compimento delle provvidenze, comandato dal Senato Ecc. mo, lo stesso lodato MINISTRO CONSERVATORE, con sua Ordinazione incaticò al detto GIUDICE COMM^o, che coll'assistenza del Cancelliere, ed opera dello ing. re BARCA, e di lui Figlio, e colli Campari del Fiume si trasferisse ad eseguire, e far levare del tutto le Chiuse, e Speroni in qualsivoglia modo, fatti nel letto del Fiume, servienti per adacquare Prati, incominciando dal principio di detto Fiume, sino al fine, a riserva delle Chiuse Molinare, facendo stoppare in buona forma le bocche, e Cavi, conducenti le acque all'irrigazione dei Prati, per Braccia cinque di lunghezza, in modo che li Savi stoppati restassero eguali nelle Ripe, ed il letto del Fiume in tutto e per tutto si rendesse libero, e senza verun impedimento; indi si facesse ordinare intimare un Precetto agli utenti d'esse Chiuse, e Bocche, che più non ardissero far tali Chiuse e Speroni, ind. ti Luoghi, ed altrove, nè aprire le dette Bocche, con dare le medesime così stoppate, in salvaguardia sottopena di SCUTI 100 per ciascun Contravveniente e per ciascuna volta, che si fossero trovate aperte da applicarsi alla Regia Camera si levasse il Canale fatto di muro al MAGLIO del sig. già detto GIO GIACOMO CORRENTE, e si stoppasse di pietre e calcina la Bocca Nuova, fatta per condurre acqua in d^o Canale ad adacquare li Prati, e con altri capi particolari a riparo d'altri abusi ed usurpazioni, ai quali fu data in appresso l'opportuna provvidenza.

CORRENTE
GIO GIAC

I620 6/9

R^o C^o G. de CELAJA

Li 6 immediato SETTEMBRE, trasferitosi a VARESE lo steso GIUDICE COMMISSARIO sig. De CELAJA cogli enunciati Cancelliere e Ingegnere, suo Ajutante e Campari, fece intimare al Console, e Sindaci del Borgo di Varese, con ordine di consegnare

una Grida, pratica di tutti li Possessori dei Prati e Mulini sul Fiume, in quel contorno, e sei operai coi loro istromenti, ad effetto di lavorare ed eseguire quanto gli era stato commesso di fare a ciò sotto pena di scudi CENTO, d'essere applicati alla Regia Camera in caso di inobbedienza.

I620 7/7
Causa PONTI

Li 7 dello stesso mese furono precettati d'ordine d'esso Sig. Commiss^o ad allegare la Causa, perchè non dovessero essere condannati nelle pene delle N.C., Ordini e Gride, BATTISTA PONTI, Mulinaro di FRANCESCO GRIFFI, GIANNANTONIO BIANCHI d^o di Tonone, Mulinato proprietario, AMBROGIO BOLOGNINO affittuario del Molino della CAVEDRA, e Tommaso detto il FILATORE, abitante nel suo Mulino, per esservi riconosciute due Chiuse al traverso di tutto il cavo dell'Olona, costrutte da pali, legni, e sassi, nel terr^o di BIUMO INFERIORE, in vicinanza del Ponte Nuovo, come pure, al denominato il MALNATE, come fittabile di GABRIELE PERRUCCHETTI, per esservi riconosciuta nel terr^o di INDUNO una Chiusa attraversante tutto il letto del Fiume, colla quale si conducevano le acque alla irrigazione dei prati dello stesso fittabile, ed a RIGACIO VIDEMARI come fittabile del dott. IPPOLITO BIANCHI, per esservi ritrovate due Chiuse attraversanti il Fiume nel terr^o di BIUMO SUPERIORE, colla quale si introducevano le acque all'irrigazione de suoi prati, il tutto contro la disposizione delle d.e N.C., ORDINI e GRIDE.

PONTI
Bart.
BIANCHI
G. Ant.
M^o
Cavedra
Perrucchetti
G. Ant.
Videmari
Rigel
BIANCHI
IPPOLITO

Nello stesso giorno, per esecuzione dell'ordinato dal sudd^o Mag.co Sig.r Conte Senatore Conservatore MELZI, d'ordine del detto Regio Sig. Giudice Commissario, ead istanza del Regio Fisco, e dei Nobili Sindaci del FIUME OL., venne precettato l'anzi-detto MICHELE ORRIGONE, denominato Bricolino, a non ardire nè direttamente nè indirettamente, per sè nè per altri, far costruire veruna Chiusa al traverso del Fiume o parte di esso, nè mettervi alcun impedimento per divertire acqua nel terr^o di BIUMO INFERIORE, poco al di sotto del PONTE NUOVO, presso il Mulino di GASPARE PORCARA, nel sito ove eravi una Chiusa, che serviva per adacquare i suoi Prati, e di altre Personele quali dal detto Sig. Giudice Comm^o, la mattina dello stesso giorno, era stata fatta levare del tutto, coll'otturazione della Bocca della Roggia, nè far costruire altrove simili Chiuse, sotto pena di Scuti CENTO d'oro, avendo dato in salvaguardia la med.a Bocca, così stoppata, acciocchè fosse custodita sotto l'egual pena di Scuti 100, in caso di inubbidienza.

ORRIGONE
Michele
PORCARA
Gaspere

I620 9/7
Contraddizioni del
Cardinal UBALDINI

Sotto il giorno 9 detto Mese, contraddicendo il dott. BARTOLOMEO CHIESA, procuratore del sig. Cardinale ROBERTO UBALDINI, commendatario dell'Abbazia della CAVEDRA, a difesa di due degli accennati Mulinari disse ostare alla pretesa condanna l'immemorabile possesso, in cui erano li PADRONI de MULINI, al di

CHIESA
Bart
Card
UBALDINI

sopra del Ponte di Vedano, di tenere le Chiuse attraversanti il fiume, e queste ancora perchè in tal modo erano necessarie al tempo della siccità, ed essere queste Chiuse permesse dalle M. C. ed Ordini, conchiudendo ed addimandando, dovessi circoscrivere il Precetto, trasmesso ai detti Mulinari, come nullo, nè questi doversi ulteriormente molestare, protestando in difetto d'ingiustizia, e di tutte le spese, non che di aver ricorso, ed altresì ricorrere, e reclamare, renderne avvisato il prefato sig. r Cardinale per le opportune provvidenze, trattandosi di fondi Ecclesiastici.

I620 - I4/7

A relazione nel dì 14 fatta dal predetto Regio Giudice Commissario della contumace disobbedienza delli Possessori de' Mulini, e degli Utenti delle Acque del Fiume, e della subordinazione fatta ai CONSOLI di VARESE, e LUOGHI CIRCOSTANTI, acciocchè non si prestassero, nè somministrassero gli Uomini, comandati all'esecuzione dell'Ord.to dal SENATO Ecc.mo, e dal prefato sig. Conte Con.re, discorso l'affare in un Congresso dei Nobili Sindaci, per provvedere a disordini cotanto scandalosi e pregiudizievole a tutti gli Utenti, fu determinato l'accesso dello stesso zelante Ministro al detto Borgo di Varese per la visita, e distruggimento di tali Chiuse, e mutazione delle Bocche, e scannoni, ove giunto colli succennati ufficiali all'ora di pranzo del giorno 24 e, ritrovativi li sigg. Sindaci, li due Campari del Fiume, ed alcuni Mulinari di LEGNANO, con sei uomini, condotti per l'esecuzione dell'opera, date le opportune disposizioni, furono distrutte nel terr° di BIUMO SUPERIORE la Chiusa attraversante il Fiume, ed interrato lo Scannone nella cima di un Prato di ALOIGI FRATTINA: altra Chiusa attraverso come sopra, ed uno sperone, ed interrati due scannoni nella riva di un prato di GIOVAN PIETRO BUZZO, altra Chiusa al traverso come sopra, ed interrato uno scannone nella riva di un prato di PROSPERO ORRIGONE = Altre due Chiuse attraversanti, come sopra, ed interrati due scannoni nella riva di due pezzi di prato del dott. Col.to GIOVAN PIETRO BIUMO.

Nel territorio di BIUMO INFERIORE, la Chiusa attraversante, come sopra, ed interrata la Bocca grande, ed estirpati gli stivi di legno della medesima serviente all'adacquamento dei prati di AMBROGIO MARRONE: Altra simile attraversante, c.s.a ed interrato un grado scannone per l'irrigazione dei prati della sig.a LAURA ORRIGONE, e di GIUSEPPE DRALLO. Altro sperone, attraversante in gran parte il letto del fiume per condurre l'acqua ai prati di GIOVAN PAOLO ORRIGONE, il quale asserendo, che serviva a comodo d'una piccola Terra sopra la Collina, priva de' pozzi, e per l'abbeverag-

FRATTINA
LuigiBUZZO
su pr°ORRIGONE
Prof.MARRONE
Aut. pr°ORRIGONE
LauraDRALLO
Sc

I620

Comparizione PISSINA
Malbate e Gurone

e, riconosciutosi, che l'acqua serviva per inaffiare una grandissima quantità di prati, e si disperdeva, nè ritornava al Fiume, fu perciò, d'ordine del prefato Ministro, fatto distruggere, ed interrare la Bocca ; altra Chiusa attraversante come sopra, con uno scannone nella riva di un prato di PAOLO de PERI, fatta pure distruggere coll'interramento dello stesso scannone: Altro scannone con una Roggia nuovamente fatta nel territorio di ~~MALNATE~~ MALNATE, o sia di GURONE, con estrazione di grandissima quantità di acqua ritrovatisi sui prati di FILIPPO CASTIGLIONI, di GEROLAMO FAVERO, di FRANCESCO PICCINELLO, di GIOVANNI BATTISTA CASTIGLIONE, e di PAOLO MAFFIOLO, parimenti fatti stoppare : Nel territorio di BIUMO INFERIORE, tre Chiusse attraversanti, come sopra, con altrettanti scannoni a ciascuna d'esse nella riva dei pezzi di terra a Prato tutti del dott. Coll.to GIO PIETRO BIUMO, fatte tutte distruggere, come sopra, ed interrati li scannoni. Nel territorio di MALNATE una chiusa attraversante, come sopra, con una bocca conducente Acqua ai prati di MARGARITA PISSINA, detta la Besana, fatta rispettivamente distruggere, ed interrare. Altra chiusa come sopra, con uno scannone per introdurre le acque ai Prati di GIOVANNI AMBROGIO PISSINA nello stesso territorio, col distruggimento dell'una, ed interramento dell'altra : altra chiusa più rilevante, al traverso di detto Fiume (al completo) con un trave per Cappello ed una Bocca grandissima estraente molta quantità d'acqua coll'irrigazione d'un rilevante numero di prati di diversi particolari, de quali si potè soltanto scoprire il nome di PIETRO de PAOLI d'esso luogo di Malbate, con esservi fatto tagliare detto Cappello, distruggere tutta la Chiusa, ed interrare la stessa bocca, lo che essendo stata distintamente riconosciuto, ed approvato dall'Ampl.mo Sig.r Conte Con.re colla soddisfazione d'aver reso libero l'alveo d'Olona in quelle parti, proseguendo la sua visita al disotto del Ponte di VEDANO si restituì la sera del giorno 28 a questa Città.

Con avvisi, in data del med° giorno, fu trasmesso a tutti li suddetti ABUTENTI non solo il Precetto ad allegare la causa, perchè non dovessero condannati nelle pene degli Ordini, delle Gride, ma altresì a ciascun di loro in SOLIDUM il termine d'un giorno a dover aver pagato nelle mani del Canc.re Prov.le, trattenutosi nel Luogo di Tradate, la somma a ciascun d'essi tassata, per causa delle spese fatte nell'accessi a Varese del mentovato Am.mo Sig.r Conte Cons.re MELZI, cogli idividui del R° Ufficio, e sigg. SINDICI del F.O. , sotto comminatoria, passato detto termine, d'ogni esecuzione reale e personale in forma della Camera.

Fu pure intimato nel seguente g.29, e successivi, alli medesimi Abutenti, d'ordine dello stesso Mag.co Cons.re, e del Regio Giudice Commiss°,

PERI
Paolo

CASTIGLIONI
Filippo

FAVERO
Gerolamo

PICCINELLO
Francesco

CASTIGLIONE
Giovanni Battista

MAFFIOLO
Paolo

PISSINA
Margherita

PISSINA
Giovanni Ambrogio

PAOLI
Pietro

ad istanza del Regio Fisco, e Nobili Sindaci, precetto, perchè non ardissero nè direttamente nè indirettamente, per se, nè per altri d'allora in avanti, far costruire alcuna Chiusa, attraversante il cavo del Fiume, nè porvi verun impedimento per divertir l'acqua, nè per altro effetto nei siti ove vi erano le chjuse, state, per ordine del prefato Sig. Conte Conservatore, fatte distruggere, nè farne in altri luoghi, nè metter mano alle Bocche otturate, sotto pena di Scudi 100 d'oro d'essere applicati alla Regia Camera per ciascuno, e per ogni volta, che si trovasse fatta Chiusa, postovi alcuna impedimento od usare di dette acque, con aver date in salvaguardia le stesse Bocche, acciò che venissero custodite, e mantenute nel continuo stoppate; in modo che esse non potessero far uscir acque, sotto la stessa pena, da applicarsi, come sopra, in caso di contravvenzione.

I620 I° / IO
Comparizione

Alli suaccennati avviso, e precetti, nel I° Ottobre dello stess'anno I620, contraddicendo GIOVANNI PAOLO CROCE, procuratore del predetto dott. Colto GIOVANNI PIETRO BLUZZI, dedusse le eccezioni molte altre volte proposte, pretendendo fra le altre, di competergli l'uso delle acque per essere Egli pure concorso con tutti gli altri utenti, al pagamento del prezzo della TRANSAZIONE seguita dalla Regia Camera, asserendo d'averne esibiti, e dimostrati allo stesso Mag.co Sig.r Cons.re, li Confessi, nè le N.C. disporre di sopra del Ponte di VEDANO, e massime dal sito ove si scaricano la BEVERA, e l'ANZA dall'OLONA in su, che non si potessero ritenere chiuse, conchiudendo perciò, per la circoscrizione de' detti Precetti ne dover sortire gli Avvisi, intimati, si per la condanna, come per il pagamento dell'accesso; e Visita Senatoria; alcun effetto, altrimenti protestare di nullità ed interporre in ogni altro miglior modo l'appellazione. & -----

CROCE
no P 2

I620 6/IO
Comparizione DRALLO

Portatosi iti oltre il susseguente giorno 6, ROBERTO DRALLO come procuratore del dott. GIUSEPPE suo Padre, e delli sudd. FILIPPO CASTIGLIONE, PROSPERO ORRIGONE, GIOVANNI PAOLO ORRIGONE, PIETRO LUIGI BUZZIO, denominato FRATTINA, GIOVANNI PIETRO BUZZIO, ed AMBROGIO PISSINA, con GIOVANNI AMBROGIO FERRARIO, notaio di Milano alla Casa del Cancelliere FUSTERLA, in TRADATE, fece ivi la protesta al medesimo Cancelliere di non procedere a veruna condanna, nè passare ad altro atto irreparabile, contro di loro, per il preteso conseguimento delle spese della visita Senatoria, fatta superiormente al Ponte di Vedano, e per le altre asserite cause enunciate nelli suaccennati avvisi, e Precetti, nè rinnovare cosa alcuna pendente l'appellazione, e nuovamente appellando, e protestando in ogni miglior modo, restandone rogato di questo Atto lo stesso notaio FERRARIO.

DRALLO
no P 2
CASTIGLIONE
no P 2
ORRIGONE
no P 2
BUZZIO
no P 2
PISSINA
no P 2
FERRARIO
no P 2

Nel giorno sette, detto mese, FRANCESCO PICCINELLI fece la sua comparizione, in cui, proposte alcune eccezioni, disse di possedere nel luogo di GURONE un pezzo di terra prato di sole due pertiche da lui con altri suoi beni affittati, nè sapere, se, come, e quando siano state adacquate, nè con quali acque nè aver esso fatta formare l'~~ASSERITA~~ asserita Chiusa, nè Cavo, per estrarre acqua dal Fiume, nè fatto uso delle mede. e non istando esso contravvenire alli N.C., ed Ordini, nè credere aver potuto contravvenire il suo Affittuario, chiedendo perciò dal Giudice Comm° ordinarsi, di non esservi luogo all'~~usanza~~ ascritta condanna nelle pene degli Ordini e delle Gride, anzi doversi astenere per questa causa da ogni ulteriore molestia.

Piccinelli
F. 10

Anche GIOVAN BATTISTA CASTIGLIONE, e GEROLAMO FAVRE-RA, ambi di Varese, nella loro Comparizione del seguente g. 8, fatta avanti al Med° Regio Giudice comm°, dissero, che vicino ai loro prati, nel terr° di GURONE, vi fosse un Fosso morto con molta acqua per essere frammezzo a siti paludosi, non già l'asserita Roggia estraente acqua d'Olonza, ma non potesse servire ai loro prati, per essere più alti. Non constare poi, che in essi vi fosse acqua del Fiume, ma quand'anche vi fosse stata, averne essi la ragione, per essere stati aviati al pagamento delle loro contingenze degli SCUDI 6.000 pagato alla Regia Camera per la TRANSAZIONE con il R.FI-SCO, offerendo di provarlo con li Confessi, fatti dal Cancelliere PRANDONE, già deputato all'esigenza conchiudendosi di non doversi procedere all'asserita condanna, e nemmeno più oltre molestare.

CASTIGLIONE
G. B.

FAVRE-RA
G. 10

I620
Precetto al Cancelliere
GIUSEPPE PUSTERLA.

Fecero in appresso li suddetti DRALLI e Consorti, nel g. 10 intimare allo stesso Cancelliere PUSTERLA, d'ordine del Regio sig. Capitano di Giustizia, precetto alla forma della L. diffamarsi, affinché, pendente l'appellazione, non facesse novità, sotto pena di SCUDI 500.

DRALLI

Altro pure in data del dì 14 d'ordine, come sopra, e ad istanza di GIOVAN PIETRO BUZIO, procuratore dellao dott. FRANCESCO e fratelli ORRIGONI, di PAVOLO de PERI e di PIETRO de PAVOLI, venne ordinato al detto Cancelliere PUSTERLA per l'effetto suddetto :

BUZIO
G. P.
ORRIGONI
F.
PAVOLI
P.

Nel giorno poi 15, d'ordine del Regio Giudice Comm° de CELAJA, ad istanza del Regio Fisco, furono istanti perentoriamente BATTISTA PONTI - Mulinato di FRANCESCO GRIFFI, in BIUMO INFERIORE, GIOVANNI ANTONI BIANCHI, denominato il Tonone, Mulinaro, come sopra, AMBROGIO BOLIGNO, affittuario del Mulino de la CAVEDRA, TOMMASO detto il Follatore, mulinaro come sopra, l'appellato il Malnate, come fittabile di GABRIELE PERUCCHETTI, RIGACIO VEDEMARI, come fittabile del dott. Coal. to IPPOLITO BIANCHI, a LUIGI FRATTINA di Biumo Superiore, GIOVAN PIETRO BUZIO da

PONTI
B. 10
GRIFFI
F. 10
BOLIGNO
B. 10
PERUCCHETTI
L. 10
VEDEMARI
B. 10
BIANCHI
L. 10

-TRO BUZIO del luogo di INDUNO; PROSPERO ORRIGONE, di Biumo Superiore; dott. Coll. To GIAMPIETRO BIUMO di Varese; LAURA ORRIGONE in Biumo Inf.re; GIUSEPPE DRALLO, Causidico in Varese; GIAMPAOLO ORRIGONE in Biumo di sotto; PAOLO de PERI in Campazzo; FILIPPO CASTIGLIONE in Varese; GIROLAMO FAVRERA, come sopra; FRANCESCO PICCINELLI in Bosti; GIAMBATTISTA CASTIGLIONE in Varese; GIAMBROGIO PISSINI di Malnate; MARGARITA PISSINA detta la Besana, come sopra; PIERO de PAOLO e Compagni dello stesso luogo, a vedersi fare ogni opportuna Ordinanza condannatoria per causa della denuncia contro di essi, portata negli atti, attese le rispettive ciascuno di loro contravvenzioni alle N.C., agli Ordini ed alle Gride.

BUZIO
ORRIGONE
DRALLO
ORRIGONE
CASTIGLIONE
PISSINA
PISSINA
PAOLI

I620

Inetrv. R° CAP. di GIUST.
GIUSEPPE PUSTERLA

Quindi anche li suddetti perentoriamente citati d'ordine del d° Regio Capitano di Giustizia fecero intimare allo stesso Cancelliere PUSTERLA precetti dello stesso tenore, in data dell'ultimo giorno d'esso mese di Ottobre.

I620 5/II

R° C° G. de CELAJA

Presentarono in appresso al detto Regio Giud. Comm° de CELAJA sotto il g. 5 Novembre dell'anzidetto anno I620 una loro contraddizione, in cui ripetendo tutto il già dedotto nelle antecedenti, rilevarono di avere, unitamente a tutti gli altri Utenti delle Acque d'Olonza, pagato, non solo la rispettiva loro tangente delli scudi 6.000 ma ancora in seguito, altra molta quantità di danari, per ordine di sua REALE CATTOLICA MAESTRA', per lo che non fosse conveniente, che dovessero essere privati della ragione delle acque comprato collo sborso del prezzo delle medesime, e chiedendo del prefato Regio Giudice Commissario, doversà loro concedere un termine competente a provare il loro antichissimo ed immemorabile possesso, ed a fare le altre loro incombenze, con astenersi frattando dall'ulteriore mo estia, e condanna, altrimenti protestare di nullità, ed ogni ingiustizia, ed, in caso contrario, di nuovo appellare dalle dette Condanne, e molestia, inerendo alla quale dimanda, concedette lo stesso Regio Giudice Comm°, ed assegnò il termine di giorni 10, a fare qualunque loro difesa, ed altre incombenze, che volessero, ed intenderessero fare nella causa delle succennate denunce; fatte le contravvenzioni, alle dette N.C. agli Ordini, ed alle Gride, e come da dette termine del g. 18 Genna I621

I621 OPM (10)

I621 - 28/I

Comparizione PRESTINO

Nel giorno 28 d'esso mese di Gennaio, il causidico FRANCESCO PRESTINO, al procuratorio nome di tutti li mentovati Consorti, produsse tre Capitoli, citati d'ordine del sudd° Giudice Comm° a di lui istanza li Nobb. Sindaci del Fiume; e gli Egg. gi. avv. to PAOLO RO, e GEROLAMO ROSSI Sindaco Fiscal Regi a vedersi prodursi alcuni Capitoli, quelli

PRESTINO

RO
PAOLO
ROSSI

Sindaci d'Olona
ROSSI GEROLAMO
RO PAOLO

I62I - 4/2

Protente Utenti sup.

quelli annettersi, prorogarsi il termine a dar le prove, ed eleggersi il Cancelliere Provinciale per gli esami dei testimoni, e farsi il precetto generale in forma con qualunque produzione di ragioni, e sotto il med.º giorno porto n gli atti la contraddizione al suddº termine di g. IO, addimandando la proroga, e nuova concessione d'un altro termine competente.

Li 4 del seguente Febbraio consegnò lo stesso Giudice Commº Regio, al suaccennato Am.mo Sig. Cons.re Conte MELZI la sua informazione, relativa alle contraddizioni, e proteste, come sopra, fatte dagli enunciati Possessori, dei Mulini, dei Prati superiori al Ponte di VEDANO, ed asserita, interposta appellatione al Senato Ecc.mo e richiesto termine a fare le prove, gli avesse assegnato giorni IO a provare il quale fossero poi stati prodotti gli esibiti Capitoli, e venendogli fatta istanza d'ammetterli, si fosse egli prima creduto in dovere di subordinare le occorrenze alla superiore sua notizia, per eseguire le prescrizioni del suo regolamento su tale assunto.

Visti perciò tutti li surriferiti Atti, ed ogni altro da vedersi, il tutto considerato, per evitare tutte le spese superflue, ed inutili, attesa anche la nullità dei suddetti precetti, pendente l'appellazione surretti dal Rº Giud. Commº, si dice incompetente e contro ogni ragione conceduti, e principalmente contro la disposizione delle N.C., delli Decreti del Senato Ecc.mo, e Gridepublicate, lo stesso Ministro Conservatore, passò all'ordinazione del g. I9 detto Mese, nella quale incaricò il Giud. Commº Rº che rispetto alle spese fatte dai Nobili SINDACI del F.D. nel far rinnovare e togliere tutti gli impedimenti, che in esso vi erano, contro la stezza disposizione delle N.C. e degli Ordini, ed altri dipendenti dalla detta Causa, dovesse provvedere agli atti ulteriori, nonostante le dette proteste, Precetti, ed altre cose dalli sudd. i Disobbedienti dedotte relativamente alle pene dalli med. i incorse, per le quali erano stati trasmessi li Precetti ad allegandum, procedesse, ser ser, contro di loro, e, facesse giustizia.

Inerendo a detta Ordinazione furono tutti li detti Opponentanti nel giorno I2 successivo Luglio citati con termine di gg. 3 a dover aver pagato nelle mani del suddetto Cancelliere del Fiume, la somma a ciascuno d'ezsi tassata, per la rispettiva contingente delle spese fattenella visita Senatoria, e nel far distruggere le Chiuse e Speroni, esistenti nel letto del Fiume, sotto comminatoria d'esecuzione Reale, e personale anco ai loro Fittabili, Massari, e Pigionanti, in forma Camerale, e nel giorno 27 perentoriamente citati, a vedersi fare ogni opportuna Ordinazione, e condanna contro di loro, per causa della suddetta rispettive contravvenzioni, per lo che, ad